



OGGETTO: DISINFESTAZIONE PER POSSIBILE CASO DI DENGUE

IL VICE SINDACO

- **VISTA** la nota di ATS Brescia del 29 marzo 2024 prot. n. 107256/2024 con la quale viene segnalato un possibile caso di DENGUE in un soggetto residente nel comune di Brescia in via delle Tofane;
- **VISTA** la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre;
- **CONSIDERATO** che a titolo precauzionale per la tutela della salute pubblica risulta comunque necessario abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nelle zone ove il malato ha soggiornato, al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirus;
- **CONSIDERATO** al riguardo che l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzara tigre e che pertanto è necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo, agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata;
- **VISTE** le indicazioni impartite dal Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirus (PNA) – 2020-2025 emanato dal Ministero della Salute;
- **RILEVATO** che l'area di intervento è stata definita dalla ATS Brescia nel raggio di 200 metri dall'abitazione ove è stato individuato un possibile caso di Dengue, come indicato nella planimetria allegata, in cui sono presenti aree pubbliche e aree private con pertinenze esterne (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.);
- **CONSIDERATO** che devono essere eseguiti trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree pubbliche e private (porta-porta);
- **RILEVATA** la necessità di collaborazione da parte dei privati per l'accesso alle pertinenze esterne di loro competenza (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.);
- **VISTA** la necessità di avviare tempestivamente gli interventi di controllo del vettore su aree sia pubbliche sia private;

- **VISTA** la legge 23.12.1978 n. 833;
- **VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (TUEL);
- **VISTO** l'art. 344 del R.D. 27.7.1934 n. 1265 (TU Leggi Sanitarie);

DISPONE

1. la disinfestazione con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi sia larvicidi, sia su suolo pubblico sia nelle proprietà private, dell'area individuata nella planimetria allegata, che interessa le seguenti vie:
via Francesco Baracca,
via Antonio Cantore,
via Montello,
via Monte Cengio,
via Monte Ortigara,
via Enea Guarnieri,
via Attilio Franchi,
via Enrico Toti,
via San Bartolomeo,
via Sant'Eustachio,
via Giovanni Randaccio,
via delle Tofane,
Galleria Vittorio Veneto,
Via Monte Cimone.
2. che il presente provvedimento è valido dall'inizio del trattamento (orientativamente a partire dalle ore 4.00 del 30 marzo 2024) fino alla conclusione; in caso di variazioni climatiche (es. pioggia) i trattamenti saranno rinviati al primo giorno utile.

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate in narrativa, di:

1. permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.);
2. di attenersi a quanto indicato dagli addetti all'attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che si riformino.

Precauzioni da adottare durante il trattamento:

- restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
- considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli, si raccomanda, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

Precauzioni da adottare in seguito al trattamento:

- utilizzare le aree cortilive private dopo 5 ore dal trattamento;
- rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso;
- procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

AVVERTE

che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Al Comando Polizia Municipale di assistere gli operatori della disinfestazione nelle procedure di accesso alle proprietà private.

Al Settore Tutela Ambientale, Protezione Civile, Tutela Idrogeologica e RIM di coordinare le operazioni che saranno condotte dalla ditta incaricata.

Di trasmettere per quanto di competenza il presente atto alla Cooperativa Triveneta, incaricata della disinfestazione, al Comando di Polizia Municipale e alla Direzione Sanitaria, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, SC Igiene, Sanità Pubblica, Salute Ambiente di Brescia.

Brescia, data firma digitale

IL VICE SINDACO

Avv. Federico Manzoni





Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241

Autorità emanante: Vice Sindaco di Brescia.

Settore proponente: Settore Tutela Ambientale, Protezione Civile, Tutela Idrogeologica e RIM.

Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Tutela Ambientale, Protezione Civile, Tutela Idrogeologica e RIM, Via Marconi 12, Brescia – tel. 030 2978625. Orario di ricevimento Ufficio Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00 previo appuntamento telefonico.

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tutela Ambientale, Protezione Civile, Tutela Idrogeologica e RIM – Ing. Calogero Lombardo.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).